

# Comunità Alta Valsugana e Bersntol <sup>ORIGINALE</sup>

*Tolgamo'a'schèft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA

## Verbale di deliberazione N. **218**

del Comitato Esecutivo

**OGGETTO:** Proroga contratto in materia di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda, periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 affido all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino' (riferimento contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 e successive proroghe).

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18:10**, convocato dal Presidente si è riunito il Comitato Esecutivo, presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in seduta non pubblica.

Sono presenti i Signori:

Presidente	CARESIA PIERINO
Assessore	BEER SANDRO
Assessore	FRISANCO ALBERTO
Assessore	FRISANCO CINZIA
Assessore	POSTAL LAMBERTO

Sono assenti giustificati i Signori:

Vicepresidente GROFF BRUNO

Partecipa il Segretario generale dott. Valerio Bazzanella, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Organico.

Il Sig. PIERINO CARESIA in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

### SERVIZIO ISTRUTTORE

SEGRETERIA	<input type="checkbox"/>
PERSONALE	<input type="checkbox"/>
FINANZIARIO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMAZIONE	<input type="checkbox"/>
SOCIO ASSISTENZ.	<input checked="" type="checkbox"/>
EDILIZIA ABITATIVA	<input type="checkbox"/>
URBANISTICA	<input type="checkbox"/>

### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto e prenotato l'impegno *pl*

N. 173

al Cap. 3130 art. 20

del Bilancio 2015

N. Meccanogr. 9979

F.to IL RESPONSABILE  
Servizio Finanziario

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 218 DD. 29 DIC 2015

OGGETTO: proroga contratto in materia di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda, periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 affido all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino' (riferimento contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 e successive proroghe).

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 71 dd. 04 maggio 2012, con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino', - con sede in Levico Terme, Via Cavour, 65 - C.F. 81001910223- per servizio di fornitura pasti e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;
- Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni";
- Con determinazione n. 306 dd. 14.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013.
- Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013".
- Con determinazione n. 73 dd. 21.01.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2014.
- Con determinazione n. 2789 dd. 23.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015.
- Con determinazione n. 1968 dd. 14.09.2015 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha ridotto, per le motivazioni tutte espresse nel provvedimento, l'impegno di spesa per la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015, assunto con la determinazione sopraccitata.
- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all'art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall'art. 53 comma 5 della L.P. 27.7.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P.13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2015 e considerata la sopraccitata L.P. 16/2008, la prossima emissione di una nuova normativa per gli appalti/affidi incarichi ai sensi della L.P. 13/2007 e la non opportunità di predisporre una gara di appalto sulla base della normativa che a breve verrà modificata.

Atteso che:



- con lettera del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 28839/22.5 dd. 11.11.2015 è stata richiesta all' Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" la disponibilità al rinnovo per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, del contratto di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda, con la specificazione che qualora prima del 31.12.2016 dovesse entrare in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 sopra menzionato, il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.
- con nota dd. 26.11.2015 (ns. protocollo n. 31100 dd. 02.12.2015) l'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nella fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda fino al 31.12.2016;
- l'ammontare delle prestazioni richieste all'Azienda A.P.S.P. S. Valentino, per l'anno 2016, come previsto dal contratto rep. 71 dd. 04.05.2012 per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari ad € 16.402,32 IVA 10% inclusa;
- la previsione di spesa anno 2016, quantificata in base al corrispettivo 2015 risulta essere pari ad:
  - € 16.402,32.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio di previsione 2016 corrispondente all' Intervento 3 - capitolo 3130 art. 20 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio anno 2015;

ALTA VALSUGANA  
BERSNTOL

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 71 dd. 04.05.2012, impegnando la relativa spesa per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, periodo entro il quale si può ragionevolmente prevedere l'adozione del Regolamento della L.P. 13/2007;
- di dare atto che l'importo annuo del contratto per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016 è quantificato in € 16.402,32.= IVA 10% inclusa;
- di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto "Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità.

Viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con

proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. “Composizione”.

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il Bilancio di Previsione 2015 della Comunità, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 46 dd. 22 dicembre 2014;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- il T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.



Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Daniela Roner, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data 17 DIC 2015 esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE

- dott.ssa Daniela Roner -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 24 DIC 2015 esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, salvo precedente revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 bis della L.P. n. 35 dd. 31.10.1983, il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012, relativo alla fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. “S. Valentino” e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda con l'Azienda A.P.S.P. “S. Valentino” nell'ambito della L.P. 12.7.1991 n. 14 “Ordinamento dei servizi socio assistenziali in provincia di Trento”.



L'importo del contratto per i 12 mesi decorrenti da 01.01.2016 è pari ad € 16.402,32.= IVA 10% inclusa tenendo presente che i corrispettivi unitari saranno soggetti a conguaglio attivo o passivo da determinarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio – assistenziale a seguito della quantificazione da parte dell'Azienda dei corrispettivi unitari anno 2016 in sede di approvazione del budget annuo.

2. Di dare atto che il contratto di cui al precedente punto, allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007, verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti, salvo la possibilità di proroga, per il tempo strettamente necessario, per poter effettuare i nuovi affidamenti;
3. Di dare atto inoltre che l'Amministrazione si riserverà la possibilità di ulteriore proroga espressa nel caso in cui non venisse approvato entro l'anno 2016 il regolamento provinciale in parola;
4. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, con affido incarico secondo lo schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino' - con sede in Levico Terme, Via Cavour, 65 - C.F. 81001910223 nel seguente modo:
  - € 16.402,32.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio di previsione 2016 corrispondente all'Intervento 3 - capitolo 3130 art. 20 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio anno 2015.
6. Di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
7. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti".
8. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
9. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.
10. Di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. VALERIO BAZZANELLA



IL PRESIDENTE

PIERINO CARESIA

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico dal 30.12.2015 e per rimanervi fino al giorno 09.01.2016.

\_\_\_\_\_ opposizioni.

La deliberazione è immediatamente esecutiva il: 29.12.2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott. Valerio Bazzanella -

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

**CONTRATTO**

**PER LA FORNITURA E IL CONFEZIONAMENTO  
SERVITO NEI LOCALI MENSA DELL'AZIENDA PUBBLICA  
SERVIZI ALLA PERSONA "SAN VALENTINO" – CITTÀ DI  
LEVICO TERME E/O CON PASTO PRELEVATO DIRETTAMENTE  
DALL'UTENTE IN APPOSITO CONTENITORE DALLA  
AZIENDA MEDESIMA.**

CIG \_\_\_\_\_

L'anno duemilaquindici (2015), addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
mese di dicembre (12) nella sede della Comunità Alta Valsugana  
e Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4  
tra

**Daniela Roner**, nata a Rovereto (TN) il 01.09.1961, C.F. RNRDNL65P41H612O, domiciliata per la carica in  
Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana  
e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. 02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel  
atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della  
Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

**Fabrizio Uez**, nato a Levico Terme il 16.01.1957, nella sua qualità di  
Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San  
Valentino" – Città di Levico Terme con sede a Levico Terme



Cavour, 65 – C.F. 81001910223, domiciliato per l'Azienda medesima.

### **SI PREMETTE CHE**

Richiamato il contratto rep. 71 dd. 04.05.2012 av  
fornitura e confezionamento pasti per il periodo  
31.12.2012 con pasto servito nei locali mensa pres  
"Valentino" o con pasto prelevato direttamente  
apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'a  
Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 aver  
"Convenzioni in essere in materia di servizi socio  
base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007:  
presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime  
Con determinazione n. 306 dd. 14.02.2013 il Re  
Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta  
Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamer  
dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo  
31.12.2013.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 2  
oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi  
scadenza al 31.12.2013".

Con determinazione n. 73 dd. 21.01.2014 il Res  
Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta  
Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamen  
dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo  
31.12.2014.

Con determinazione n. 2789 dd. 23.12.2014 il Res  
Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta  
Bersntol ha affidato la fornitura e confezionament  
dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo  
31.12.2015.

Con determinazione n. 1968 dd. 14.09.2015 il Res



Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha ridotto, per le motivazioni tutte espresse nel provvedimento, l'impegno di spesa per la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015, assunto con la determinazione sopraccitata.

### **CIO' PREMESSO**

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.**

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Valentino", con sede in Levico Terme, Via Cavour n. 65, di seguito denominata Azienda, che accetta di svolgere il servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

#### **Art. 2**

##### **Prestazioni erogate**

Le prestazioni che l'Azienda si impegna a garantire quotidianamente, dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali

incluse sono le seguenti:

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno servito presso i locali mensa dell'Azienda.

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi su menù idonei predisposti dall'Azienda; i pasti potranno essere consumati nella sala mensa dell'Azienda nell'orario fissato dalla stessa. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il consumo del pasto da parte dell'utente presso la propria struttura.

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore termico di proprietà ed in gestione dell'interessato:

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi sul menù predisposto dall'Azienda; i pasti del mezzogiorno potranno essere prelevati dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Azienda in contenitore fornito pulito dall'utente.

In deroga, per situazioni particolarmente problematiche, potrà essere autorizzata la fornitura ed il confezionamento del pasto serale da parte del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale su relazione motivata dell'assistente sociale titolare del caso in orari concordati con l'Azienda.

### **Art. 3**

#### **Responsabilità – copertura assicurativa**

L' Azienda è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto.

L'Azienda si impegna a garantire mediante apposita polizza



assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all'importo di € 1.500.000,00 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Polizza furto, polizza incendio e rischi civili.

L'Azienda si impegna ad attivare la copertura assicurativa su segnalazione diretta degli utenti di danni subiti o su segnalazione degli stessi da parte della Comunità, e si impegna a comunicare alla Comunità il contenuto della segnalazione dell'utente.

L'Azienda provvede in ogni caso a comunicare alla Comunità l'avvenuto rimborso del danno o l'esito della controversia.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma del presente contratto.

#### **Art. 4**

##### **Corrispettivi**

Per l'espletamento del servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda la Comunità corrisponderà mensilmente in via posticipata all' Azienda per il periodo di validità del presente contratto, un corrispettivo onnicomprensivo unitario nell'importo di € 6,90 + IVA 10% per ogni pasto consumato presso l'Azienda e nell'importo di € 6,00 + IVA 10% per ogni pasto prelevato dalla cucina dell'Azienda in apposito

contenitore a cura dell'utente dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse.

I suddetti corrispettivi unitari saranno soggetti a conguaglio attivo o passivo da determinarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio – assistenziale a seguito della quantificazione da parte dell'Azienda dei corrispettivi unitari anno 2016 in sede di approvazione del budget annuo.

Nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, sulla base del servizio richiesto ed erogato anno 2015, è prevista la fornitura annua di circa n. 1848 pasti complessivi consumati in struttura e n. 360 pasti complessivi prelevati dall'utente.

Il corrispettivo annuo previsto per i pasti forniti come sopra indicato e salvo conguaglio ammonta a complessivi € 16.402,32 (IVA 10% inclusa).

#### **Art. 5**

##### **Durata**

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 per il periodo di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

Qualora prima del 31 dicembre 2016 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.



## **Art. 6**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L' Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

L' Azienda si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

## **Art. 7**

### **Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento**

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30 gennaio 2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

## Art. 8

### **Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico dell'Azienda.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## Art. 9

### **Disposizioni finali**

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SOCIO

ASSISTENZIALE

Daniela Roner (Firma digitale)

Per l'Azienda

A.P.S.P. S. Valentino

IL PRESIDENTE

Fabrizio Uez (Firma digitale)